

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 8866 Anno 2025**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: GAI EMANUELA**

**Data Udiienza: 15/01/2025**

In nome del Popolo Italiano

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci	- Presidente -	Sent. n. 62/2025
Antonella Di Stasi		UP – 15/01/2024
Emanuela Gai	- Relatore -	R.G.N. 30502/2024
Enrico Mengoni		
Fabio Zunica		

ha pronunciato la seguente

sui ricorsi proposti da

Borin Elisa, nata a Pordenone il 04/09/1984

Di Giorgio Nadia, nata a Udine il 26/10/1967

Pinardi Franco, nato a Pordenone il 10/08/1956

Presacco Giuseppe, nato a Rivignano il 10/08/1958

avverso la sentenza del 15/02/2024 della Corte d'appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di Di Giorgio Nadia, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e dichiararsi inammissibilità dei restanti ricorsi;

udito per la parte civile l'avv. Zanfagnini che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito l'avv. Coletti, per Borin che ha insistito nell'accoglimento del ricorso,

udito l'avv. Morassutti per Pinardi, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Iuri per Presacco, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

La difesa di Pinardi Giuseppe ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pordenone con la quale i ricorrenti erano stati condannati in relazione ai reati, come a loro rispettivamente ascritti, di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 515, 517 cod.pen., Di Giorgio Nadia anche in relazione ai reati di cui all'art.517 cod.pen., alla pena sospesa, rispettivamente: Elisa Borin di mesi due di reclusione, Nadia Di Giorgio di mesi due di reclusione e € 1.000,00 di multa, Pinardi Franco di mesi uno e giorni dieci di reclusione, Presacco Giuseppe di giorni ventisette di reclusione.

Con la medesima sentenza erano confermate le statuizioni civili in favore della parte civile Consorzio Prosciutto San Daniele.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati.

2.1. L'avv. Carlo Stella, nell'interesse di Borin Elisa ha dedotto sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 515, 517 bis cod.pen. Reg CE 853/2004, 854/2004, 178/2002. In sintesi, la corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di condanna senza che fosse stata dimostrata la prova della contaminazione delle carcasse di suino con l'ipoclorito di sodio aggiunto nelle vasche scottatura, e men che meno della carne dalle stesse ricavata e, dunque, la violazione del Reg CE. La corte avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla pericolosità della pratica contestata e all'alterazione delle proprietà organolettiche del bene posto in vendita, elemento costitutivo del reato di frode in commercio.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione, in assenza di analisi chimiche, che si possa ravvisare la consegna di , essendo stato dimostrato che le carni in questione erano del tutto uguali, per provenienza, qualità e quantità rispetto a quelle dichiarate.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione dell'apporto concorsuale della ricorrente.

Con il quarto motivo deduce il travisamento della prova e segnatamente l' in data 06/10/2016 in cui sollecitava una pulizia straordinaria del macello.

Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. e all'omessa risposta al motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva.

Con il sesto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod.pen.

2.2. L'avv. Oliviero Comand, nell'interesse di Nadia Di Giorgio, ha dedotto tre motivi di ricorso

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. Deduce la ricorrente che per il fatto per cui ha riportato condanna, ovvero nell'avere inviato per la macellazione suini di età inferiore a quella consentita per la macellazione, secondo il disciplinare per la produzione DOP del prosciutto San Daniele, sarebbe già stata processata e giudicata con sentenza del Tribunale di Pordenone, irr. 15/11/2023, con cui la ricorrente era stata prosciolta per lo stesso fatto. La corte d'appello avrebbe errato nel non riconoscere la medesimezza del fatto.

Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova e segnatamente il verbale di controllo del 29/09/2016, che dimostrerebbe che solo una coscia contraddistinta dalla lettera T sarebbe irregolare e non, quindi, tutte quelle inviate alla macellazione.

Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione circa il fatto che 15 maiali di età non conforme al disciplinare, sulla partita di 132 animali, erano inviati alla macellazione.

2.3. L'avv. Gian Lucio Morassutti, nell'interesse di Pinardi Franco, ha dedotto sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale e travisamento della prova nella specie dell'intercettazione ambientale allegata all'annotazione di PG in relazione alla durata che avrebbe consentito al ricorrente di effettuare l'ispezione la cui omissione è contestata al medesimo.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e travisamento della prova nella specie della relazione tecnica del prof. Giaccone in punto tempo necessario per l'ispezione.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale e travisamento della prova nella specie della testimonianza del teste Sisto in punto durata della permanenza del ricorrente sul luogo compatibile con l'effettuazione dell'ispezione.

Con il quarto e quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova che i suini non sottoposti ad ispezione fossero destinati al circuito DOP.

Con il sesto motivo deduce la violazione del canone della condanna al di là del ragionevole dubbio.

2.4. L'avv. Emanuele Iuri, nell'interesse di Presacco Giuseppe, ha dedotto tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo eccepisce la prescrizione del reato commesso in data 28-29 settembre 2016.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato contestato. La corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto far ritenere la mancanza degli elementi integrativi della fattispecie penale anche considerato il limitato disvalore del fatto e l'assenza di conseguenze dannose tenuto conto che il fatto contestato riguarda il tentativo di invio alla macellazione di 30 suini non conformi al disciplinare DOP del Consorzio del Prosciutto San Daniele, in un contesto nel quale il ricorrente nel giorno della macellazione aveva appunto macellato ben 545 suini per cui la macellazione dei 30 non conformi potrebbe essere un mero errore.

Con il terzo motivo deduce l'eccessività della pena inflitta e mancata conversione con la pena pecuniaria.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di DI GIORGIO NADIA, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e dichiararsi inammissibilità dei restanti ricorsi.

Il difensore di Pinardi ha depositato memoria scritta con cui insiste nell'accoglimento del ricorso.

1. Il ricorso di Borin Elisa è fondato con riguardo al quinto motivi di ricorso che comporta, come si vedrà, il rilievo della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata, al più tardi, in data 2 maggio 2024.

Non di meno la Corte di cassazione, in presenza della rilevata causa di estinzione del reato, in presenza di parte civile, deve ai sensi dell'art. 578 cod.pen., valutare i motivi afferenti alla responsabilità penale della ricorrente per la conferma delle statuizioni civili.

2. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che censurano a vario titolo l'affermazione della responsabilità e che possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati.

Occorre premettere che risultano pronunziate nei confronti della ricorrente due sentenze conformi, per cui opera in questa sede il principio per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice».

Fatta questa premessa, Boris Elisa è stata ritenuta responsabile del reato di cui al E) – artt. 81 comma 2, 110, 515 e 517 cod.pen. – quale veterinario, per avere proposto a Pittis e Cinausero (giudicati separatamente) di trattare le carcasse di maiali con ipoclorito di sodio, con trattamento difforme al Re CE 854/2004, ossia trattandole con sostanze non consentite (decontaminanti che non consentono la destinazione al consumo umano) e in violazione del disciplinare DOP del Prosciutto San Daniele, così immettendo in commercio cose per qualità diversa da quella dichiarata.

La sentenza del Tribunale di Pordenone, che si integra con quella impugnata, dopo avere ritenuto dimostrato, in punto di fatto, l'uso di decontaminanti (candeggina) confermato dal rinvenimento in sede di perquisizione di fusti di candeggina e dal complesso delle conversazioni registrate, quanto alla Borin che aveva proposto il trattamento allo scopo di abbattere l'elevata carica batterica (cfr. pag. 4 e 5), ha concluso che l'impiego di prodotti decontaminanti non autorizzati dal disciplinare, a prescindere dalla loro innocuità, costituisce la violazione delle regole di produzione previste per il DOP, da cui consegue l'esclusione delle carni dal circuito commerciale protetto (cfr. pag. 6) e la conseguente integrazione del reato contestato di cui agli artt. 515 e 517 cod.pen.

2.1. A tale riguardo osserva il Collegio che, sin da risalenti e mai smentite pronunce, il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato (Sez. 3, n. 37602 del 09/07/2009, Ganci, Rv. 244995 – 01). Il reato di frode in commercio di cui all'art. 515 cod.pen. è infatti un reato plurioffensivo che tutela, in primo luogo, il leale esercizio dell'attività commerciale e la condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella offerta in vendita, e anche la violazione delle regole dettate per la produzione dal disciplinare DOP integra la consegna di aliud pro alio.

Con riguardo a fattispecie analoga, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi (Sez. 3, n. 2617 del 06/11/2013, Di Bianco, Rv. 258585 – 01, fattispecie in cui la corte ha espressamente ritenuto che la violazione delle regole del disciplinare DOP per il prosciutto San Daniele, integra il reato contestato; Sez. 3, n. 49889 del 10/10/2019, Rv. 278272 – 01).

La difesa non ha contestato l'uso della sostanza non conforme alla legge e al disciplinare DOP, incentrando la difesa sulla violazione della disciplina dettata dal Re CE e sull'innocuità della pratica rispetto al rischio per il consumo umano, profili non pertinenti, e sulla sussistenza della buona fede che risulta smentiti dagli accertamenti di fatto.

Il quinto motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, la ricorrente aveva nei motivi di appello afferenti al trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 38), chiesto l'applicazione della pena pecuniaria e non la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. La corte territoriale, travisando il contenuto del motivo, ha argomentato il diniego di sostituzione richiamando l'art. 61 della legge n. 689 del 1989, e così ha omesso di rispondere ad un motivo di censura.

Tuttavia, il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

Il sesto motivo di ricorso resta assorbito.

Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato ascritto a Borin Elisa è estinto per prescrizione e vanno confermate le statuizioni civili nei suoi confronti.

2. Il ricorso nell'interesse di Nadia Di Giorgio risulta inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nadia Di Giorgio è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 515, 517 bis e 517 cod.pen. sia con riferimento all'invio alla macellazione di suini di età inferiore a quella richiesta per l'invio al circuito DOP secondo il disciplinare, formando altresì documentazione falsa (falsa CUC del 28/09/2016).

Va premesso che le Sezioni Unite di questa corte hanno innanzi tutto affermato che ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 Rv. 231799).

La successiva giurisprudenza, nel solco delle citate Sezioni Unite, ha affermato che, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi

costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento. Con la conseguenza che non vi è identità della condotta, da intendersi come fatto tipico descritto nel capo di imputazione, là dove il fatto storico naturalistico, pur generando lo stesso evento, è tuttavia diverso, come nel caso in esame là dove la pronuncia di assoluzione era riferita ad una condotta naturalistica diversa (ovvero invio alla macellazione di suini di peso medio vivo non conforme al disciplinare DOP) da quella oggetto del presente giudizio (l'invio alla macellazione di suini di età diversa da quella prescritta dal disciplinare DOP). La risposta della sentenza impugnata, a pag. 21, è corretta.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, risultano inammissibili perché diretti a richiedere una rilettura degli atti.

Va rammentato che in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Così delineate le coordinate del vizio di motivazione, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché orientato a contestare la motivazione sui fatti risultanti dal verbale di controllo di data 29 settembre 2016, e non è diretto a individuare uno specifico difetto di motivazione, sia esso identificabile come manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza argomentativa, idonea a disarticolare il ragionamento del giudice del merito che, si ribadisce, con doppio accertamento, ha argomentato la falsità del certificato CUC del 28/09/2016 e l'invio alla macellazione di n. 132 suini. Allo stesso modo non è identificabile un vizio di motivazione, secondo le coordinate interpretative sopra esposte con riguardo al terzo motivo.

La ricorrente nel richiedere una alternativa ricostruzione del dato probatorio non si confronta con la motivazione dei giudici del merito laddove (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado e pag. 21 sentenza di appello) hanno evidenziato come sulla scorta delle chiare conversazioni telefoniche non solo era dimostrato l'invio di suini non idonei alla macellazione, ma che questo non era frutto di un mero errore e che dunque che la ricorrente era consapevole dell'invio alla macellazione di suini non idonei ad essere inseriti nel circuito DOP.

Consegue l'inammissibilità del ricorso con tutte le conseguenze di legge.

### 3. Il ricorso nell'interesse di Pinardi Franco è inammissibile.

I primi tre motivi di censura in punto affermazione della responsabilità penale per avere, quale medico veterinario presso il macello Gruppo Carni Friulane, non sottoposto a ispezione le carcasse di 41 suini che venivano messe in commercio così consegnando agli acquirenti cose per qualità diverse da quella dichiarata ( capo I) risultano tutti incentrati sulla prospettazione di una alternativa ricostruzione del fatto (durata della permanenza in loco compatibile con l'effettuazione della ispezione) anche deducendo un travisamento della prova, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.

Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che l'imputato non avesse effettuato la visita delle carcasse dei suini sulla scorta degli elementi, anche di natura indiziaria, presenti nel panorama probatorio, con motivazione lineare, puntuale che non presta il fianco a rilievi di illogicità né contraddittorietà, a fronte della quale l'alternativa prospettazione, pur plausibile, non è idonea a disarticolare la logicità della motivazione secondo modelli alternativi di ragionamento.

Rileva il Collegio la correttezza e congruità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha argomentato che, a fini della sussistenza del reato, la differenza qualitativa ricorre quando il prodotto o il bene consegnato pur presentando identità di specie, risulti non corrispondere a quella dichiarata come pattuita. Nel caso di specie il prodotto finale consegnato aveva natura dichiarata di prodotto Dop per la cui realizzazione dovevano essere seguiti stringenti regole di autocontrollo tra le quali quelle della necessaria ispezione delle carcasse delle frattaglie dei suini avviati alla macellazione. In difetto di tale operazione il prodotto finale consegnato era dunque diverso da quello prospettato al consumatore, se non altro perché le carni avviate alla macellazione non avevano avuto quel controllo che il regolamento comunitario del circuito dop impone.

Il quarto e quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati e anche privi di confronto specifico con le ragioni della decisione. Va ricordato, in punto di



fatto, che all'imputato è contestato il concorso nel reato di cui agli artt. 515 e 517 bis cod.pen. per avere inviato al circuito DOP beni che non rispettavano il disciplinare, avendo inviato i suini in assenza dell'accertamento , non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, il danno.

Il sesto motivo di ricorso che lamenta la violazione del canone della condanna al di là del ragionevole dubbio è inammissibile perché generico.

Consegue l'inammissibilità del ricorso con tutte le conseguenze di legge.

4. Anche il ricorso di Presacco Giuseppe è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso con cui eccepisce la prescrizione del reato maturata in data 29 maggio 2024, in epoca successiva alla sentenza impugnata, presuppone, per il suo accoglimento, che il ricorso sia fondato o non manifestamente infondato poiché nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

Ciò posto, il secondo motivo di ricorso che censura l'errata valutazione delle prove si pone al di fuori del perimetro di sindacato di Questa corte di legittimità.

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione operata dal giudice del merito, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

L'imputato, gestore del macello Salunificio Pittacolo srl, è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di tentata frode in commercio ( capo L) per aver avviato, in data 28 novembre 2016, alla macellazione una partita di 30 maiali non conforme al disciplinare per età di macellazione e, dunque non idonee rispetto al disciplinare DOP, consegna non perfezionate per cause indipendenti dalla volontà ossia perché Fantinel Stefano, volontariamente impediva l'evento una volta presa cognizione degli atti di indagine smacchiando le cosce. I giudici del merito, con doppio accertamento conforme (cfr. pag. 14 primo grado e pag. 22 sentenza di appello), hanno argomentato, con logico e congrua motivazione, che l'imputato, gestore del macello Salumificio Pittacolo srl immetteva nel circuito Dop San Daniele le cosce di suino, che venivano allo stesso

consegnate dai vari allevamenti, consapevole della inidoneità di una parte di questi per la produzione del prosciutto San Daniele e della falsità delle indicazioni riportate sulla CUC per essere stati macellati suini di età inferiore a 9 mesi come previsto dal disciplinare DOP. A tale conclusione i giudici del merito sono giunti sulla scorta del compendio intercettato (cfr. pag. 14 sentenza di primo grado) il cui contenuto è ora diversamente interpretato dal ricorrente.

Il terzo motivo di ricorso con cui lamenta l'eccessivo trattamento sanzionatorio (giorni 27 di reclusione) è inammissibile limitandosi a censurare la decisione sulla pena che "avrebbe dovuto essere contenuta in termini inferiori" e a contestare in via del tutto generica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati maturata dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.

6. I ricorrenti Di Giorgio Nadia, Presacco Giuseppe e Pinardi Franco devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

7. Tutti gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquida in complessive € 5.067,20, tenuto conto del numero delle parti, oltre accessori di legge.

A tal proposito, occorre osservare che l'intervenuta prescrizione del reato ascritto a Borin Elisa, con conferma delle statuizioni civili, non la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla costituita parte civile, atteso che l'unico limite che il giudice incontra è costituito dalla soccombenza della parte civile (Sez. 2, n. 2891 del 28/10/2021, Cimmino, Rv. 282441 - 01).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Borin Elisa perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Di Giorgio Nadia, Pinardi Franco e Presacco Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquida in complessive € 5.067,20, oltre accessori di legge.

Così deciso il 15/01/2025

Il Consigliere estensore  
Emanuela Gai

Il Presidente  
Luca Ramacci